

Regione Calabria

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV)

L. R. 3/2012, art. 10 – Giunta Regionale – Via Crispi, 19 – 88100 Catanzaro

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0393938 del 12/12/2014

* 0 0 0 9 1 6 6 0 1 4 *

23 DIC. 2014

PROT. N. 1 0424 / 14

Alla Sig. Commissario
Dott Maurizio Nicolai

(trasmesso a mezzo Pec, non seguirà cartaceo)

**Documento di validazione della Relazione sulla performance 2012
Agenzia Regionale Calabria Erogazione in Agricoltura (ARCEA)**

- A. L'OIV della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, dell'art. 11 della l. r. n. 3/2012, dell'art. 13 comma 8 della l. r. n. 69/2012 e delle delibere CIVIT/ANAC n. 5/2012, n. 6/2012, ha preso in esame la *Relazione sulla performance dell'anno 2012* dell'ARCEA della Regione Calabria, approvata con delibera commissariale n. 148 del 27.6.2013, trasmessagli via pec il 3.10.2014 ed acquisita agli atti dell'OIV a prot. n. 314570/SIAR del 7.10.2014.
- B. L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha svolto alla luce di quanto definito *ex ante* nel documento metodologico approvato nella seduta del 21/3/2014, aggiornato nella seduta del 3/4/2014, iniziando nella seduta del 10.10.2014 e rinviandolo, per poi concluderlo nella seduta del 12/12/2014.
- C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute nella relazione allegata al presente documento.
- D. Alla luce di quanto sopra l'OIV **NON VALIDA** la Relazione sulla *performance* dell'ARCEA per l'anno 2012. Una sintesi delle motivazioni, del processo alla base della decisione nonché delle osservazioni dell'OIV è riportata nella relazione finale, che è parte integrante del presente documento e viene conservato agli atti dell'OIV.

Si tramette il presente documento e la relazione allegata per tutti gli adempimenti consequenziali di legge.

Catanzaro, 12 Dicembre 2014

Prof. Attilio GORASSINI



Presidente

Avv. Domenico GAGLIOTI

Componente

Dott. Angelo Maria SAVAZZI

Componente



Sommario

1. Premessa.....	3
2. Ambito, principi e parametri del processo di validazione.....	3
3. Fasi del processo di validazione.....	3
4. Esiti del processo di validazione.....	5
4.1 Considerazioni generali	5
4.2 Esiti del processo di validazione	6
4.3 Suggestimenti per il futuro.....	7

**VALIDAZIONE
 DELLA**

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012


*-Agenzia Regione Calabria Erogazioni in Agricoltura -
 ARCEA*

Relazione finale

*---
 (approvata nella seduta del 12 dicembre 2014)*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1. Premessa

La presente relazione, allegata al documento di validazione della relazione sulla *performance* 2012, sintetizza le fasi in cui si è articolato il processo di validazione e ne espone gli esiti.

Il processo di validazione è stato avviato, con rinvio, il 10/10/2014, anche con l'ausilio della struttura di supporto dal 24/11/2014, e concluso nella seduta del 12 dicembre 2014. L'OIV non ha ritenuto necessaria, tenuto conto della documentazione pervenuta o acquisita dal sito ARCEA (Piano della performance 2012-2014), la convocazione dei vertici dell'Agenzia.

2. Ambito, principi e parametri del processo di validazione

Per quanto riguarda gli ambiti, i principi e i parametri osservati dall'OIV nell'esaminare la relazione ed esprimere il giudizio di validazione, si rinvia all'apposito documento metodologico approvato nella seduta del 21/3/2014, aggiornato il 3/4/2014, e contestualmente pubblicato sul portale regionale della Regione Calabria da applicare anche agli enti sub-regionali tenuti ad avvalersi di questo OIV, come testualmente specificato nello stesso documento.

3. Fasi del processo di validazione

Dal punto di vista operativo, l'OIV ha ritenuto di procedere, nel rispetto della Delibera CIVIT/ANAC n.6/2012, come segue:

- 1) definizione dei parametri, dei limiti e dell'oggetto dell'attività di validazione, alla luce dei criteri metodologici indicati dalla CIVIT/ANAC e riportati in apposito documento, parte integrante della presente relazione, citato nel paragrafo 2 e applicabile al caso specifico;
 - 2) esame della relazione sulla *performance* per l'anno 2012 adottata con decreto Commissariale n.148 del 27 giugno 2013;
 - 3) esame del piano della *performance* 2012-2014 approvato con decreto Commissariale n. 315 del 29 ottobre 2012;
 - 4) valutazione di massima della relazione di cui sopra rispetto ai parametri della Delibera CIVIT/ANAC n.6/2012, sopra menzionata, e relativi allegati;
 - 5) formulazione di un giudizio finale in attuazione del documento metodologico approvato dall'OIV e citato al punto 1.
- Come già anticipato, anche alla luce dell'inequivocità dei dati trasmessi dall'ARCEA, l'Organismo non ha ritenuto necessario procedere con audizioni.
- In merito alla competenza dell'OIV ad esaminare la relazione 2012, si sottolinea che, pur essendo la stessa ritenibile ad un ciclo antecedente rispetto alla data di insediamento dell'organismo, la competenza di questo organismo è rinvenibile alla luce delle considerazioni che seguono.
1. Una volta insediato, il 18 luglio 2013, ed avuta successiva cognizione dell'attività ancora pendente ed attinente le sfere di sue competenze, l'OIV ha rilevato che il ciclo della *performance* della Regione Calabria per gli anni precedenti (2011 e 2012) non era stato concluso mediante la formale validazione delle relative relazioni.



2. Al fine di non determinare ulteriori ritardi sugli adempimenti per l'anno 2013, l'OIV ha ritenuto opportuno muoversi contemporaneamente su due binari: il primo con riferimento alle incombenze relative all'anno 2013, già per metà trascorso al tempo del suo insediamento; il secondo attraverso una disamina del pregresso, oviamente nei limiti del possibile, sciogliendo preliminarmente alcuni dubbi.

3. Il primo di tali dubbi riguardava la sussistenza stessa di un "potere" in capo all'OIV in tema di attività di validazione sul pregresso: il secondo, ove fosse esistito tale potere, riguardava il modo in cui l'OIV potesse esercitare concretamente detto potere.

4. Per risolvere tali dubbi, l'8 agosto 2013 l'OIV ha tempestivamente investito la CIVIT (autorità competente in materia di linee guida ed indicazioni di indirizzo nei confronti degli OIV) di alcuni articolati quesiti (si rinvia ad una analitica disamina di tali quesiti, a quanto pubblicato sul sito internet regionale, accessibile a chiunque, seguendo il percorso: Regione Calabria → pagina tematica "Controlli" → News dell'8 gennaio 2014).

5. La (ex) CIVIT, (ora) ANAC, ha risposto solo il 31.12.2013 (si rinvia anche in questo caso alla, per il vero stringata, risposta, parimenti pubblicata ed accessibile seguendo il medesimo percorso: Regione Calabria → pagina tematica "Controlli" → News dell'8 gennaio 2014). Tale ritardo è verosimilmente dipeso anche dal fatto che, in tali mesi, per ben due volte il legislatore nazionale ha mutato la competenza in materia di *performance* (a fine settembre dalla CIVIT all'ARAN e a fine ottobre dall'ARAN nuovamente alla CIVIT, ribattezzata ANAC).

6. Nella nota in questione, l'ANAC ha altresì precisato che "(...) l'ente ha comunque l'obbligo di portare a conclusione il ciclo di gestione della *performance* (...) e che "(...) nel caso di specie, la relazione sulla *performance* per l'anno 2011 potrà essere validata dall'OIV in carica, anche per gli anni precedenti al suo insediamento, sulla base degli atti e dei documenti esistenti presso l'amministrazione. In tal contesto, benché non direttamente applicabile alle regioni, un parametro di riferimento si può rinvenire nella delibera n. 6/2012 di questa Autorità (...)".

Con riferimento specifico agli enti strumentali, poi, si prende atto che l'attribuzione della competenza dell'OIV rispetto all'ARCEA trova riferimento nell'art. 13, comma 8 della l.r. n. 69/2012. Non di meno, precisa doverosamente l'OIV che si addivene solo ora ad espletare tale incombenza in quanto soltanto con nota del 3/10/2014 (acquisita al protocollo generale n. 314570/SIAR del 7.10.2014) l'ARCEA ha comunicato all'OIV l'esistenza di tale procedimento ancora sospeso (nonostante la corrispondenza intercorra e la ricognizione fatta a suo tempo dall'OIV su tutti gli enti strumentali ed esitata con propria relazione sull'attuazione del ciclo della *performance* da parte degli enti strumentali, approvata nella seduta del 15.1.2014 e resa contestualmente pubblica sul sito internet regionale).

Ciò premesso, l'OIV ha, quindi, ritenuto di dover individuare i punti necessari che la relazione deve rispettare al fine di pervenire ad un positivo giudizio di validazione.

Nel caso di specie, l'OIV prende in considerazione, per quanto di interesse in questa sede, l'art. 10, comma 1 del d. lgs. n. 150/2009, il quale prescrive che: "Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance*, le amministrazioni pubbliche (...) redigono annualmente (...) un documento (...) denominato: «Relazione sulla *performance*» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato". A sua volta, il Piano "di cui alla lettera a)" del medesimo comma (ossia il piano della *performance*) "individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici da operatori e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori".

Da ciò, in assenza di una differente disciplina legislativa regionale, si individua un contenuto "minimo" ed inderogabile, che deve essere presente nella relazione sulla *performance*: esso è costituito dall'evidenziazione, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, dei risultati organizzativi e



individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. È peraltro evidente che, data la funzione "comunicativa" di questi elementi, essi devono essere adeguatamente comprensibili e completi.

Gli ulteriori elementi di dettaglio indicati nella Delibera CIVIT n. 5/2012 (documento di riferimento per l'anno 2012), non hanno - nei confronti delle autonomie regionali e dei relativi enti strumentali, tra i quali l'ARCEA - un eguale grado di coerenza. Tuttavia, il fatto che tale delibera non costituisca un "immediato obbligo" non esclude che possa essere considerata un "punto di riferimento". Ciò fa sì che l'amministrazione possa apportare delle modifiche o delle "variazioni" rispetto al schema indicato, purché venga garantita equivalente qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di performance menzionati. È evidente, peraltro, che ogni variazione può comportare il rischio potenziale di non pervenire con eguale efficacia al risultato prefissato dalla normativa vigente.


Per le ragioni anzidette, si anticipa sin d'ora il suggerimento di avvicinarsi in linea di massima sempre di più (beninteso, nei limiti del possibile) a quanto proposto e suggerito dall'ANAC. Dall'esame della relazione non si rileva, infatti, una chiara esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti dal Piano.

4. Esiti del processo di validazione

4.1 Considerazioni generali

Preliminarmente, l'OIV ritiene opportuno precisare:

- a) che quanto indicato nel parere reso dall'ANAC a questo OIV (segnatamente nella parte in cui si rileva che "in tale contesto, benché non direttamente applicabile alle regioni, un parametro di riferimento si può rinvenire nella delibera n. 6/2012 di questa Autorità..."), sia la deliberazione n. 6/2012 quanto la corrispondente deliberazione n. 5/2012 (che disciplina la redazione e il contenuto della relazione), mentre per un verso non siano da ritenere strettamente cogenti, per un altro verso permettano di delineare l'impostazione di fondo della relazione, ed in particolare il fatto che, dal complesso normativo definito dalle fonti legislative e dalle delibere CIVIT si individua un contenuto "minimo" ed inderogabile, che deve essere presente nella relazione sulla performance: esso è costituito dall'evidenziazione, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi (strategici ed operativi) programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e (con riferimento alla normativa nazionale) il bilancio di genere realizzato;
- b) che la struttura della Relazione utilizzata dall'Agencia appare in linea con l'articolazione del Piano della Performance 2012-2015 e risente in modo radicale delle lacune di quest'ultimo; peraltro, il Piano della performance 2012 è stato approvato in modo intempestivo (soltanto in data 29/10/2012) e, rispetto ad esso, l'OIV non ha potuto svolgere il compito di presidio del sistema, a motivo del fatto che il suo insediamento è avvenuto nel luglio 2013 e, comunque, la legge regionale n. 69/2012 che ha esteso la propria competenza agli enti strumentali è stata approvata il 27/12/2012 (ragion per cui, anche ove l'insediamento dell'OIV fosse avvenuto nel corso dell'anno 2012, lo stesso non avrebbe potuto svolgere attività di monitoraggio durante quell'anno). Per tali ragioni, si rimanda alle considerazioni già svolte dall'OIV nel documento metodologico, in ordine al fatto che il piano non può essere oggetto di analisi e verrà acquisito "per come è".
- c) l'Agencia deve attentamente ponderare gli effetti della mancata validazione della relazione sulla performance sulla erogazione degli istituti premiali e di ogni ulteriore istituto ai quali sia



legato un latente diritto all'erogazione, i cui concreti effetti dipendono dal verificarsi di precise condizioni.

4.2 Esiti del processo di validazione

Con riferimento ai parametri individuati nel documento metodologico citato in premessa è possibile evidenziare quanto segue.

- a) **Conformità:** l'Agencia ha adottato uno schema di relazione che non fornisce un quadro di sintesi dei risultati in funzione degli obiettivi previsti dal Piano (la cui misurazione, peraltro, si presenta incerta a causa delle formule descrittive utilizzate che non consentono di individuare i target stabiliti dall'amministrazione); nell'ambito dell'autonomia riconosciuta all'Ente è stata scelta una struttura che non è pienamente coerente con le indicazioni fornite con la delibera CIVIT 5/2012. Si segnala che l'Agencia ha approvato il Piano della performance 2012-2015 soltanto il 29/10/2012 e ciò, come indicato nel paragrafo successivo, non può essere considerato in linea con le caratteristiche e le finalità dell'intero ciclo della performance.
- b) **Attendibilità dei dati e delle informazioni:** la relazione non fornisce indicazioni in merito alle modalità di rilevazione dei dati di monitoraggio e le fonti informative utilizzate. Gli obiettivi non sono accompagnati da indicatori e target. L'assenza degli indicatori e dei target e della indicazione delle modalità di calcolo impedisce oggettivamente di comprendere ex post la misura del raggiungimento o meno degli obiettivi. L'OIV ha ben presente che gli obiettivi sono strettamente connessi all'attività operativa dell'Agencia; tuttavia anche in tale contesto una tabella riepilogativa di obiettivi, indicatori, target, fonti di acquisizioni, unità di misura, deve rappresentare un contenuto inderogabile della relazione, anche tenuto conto che le linee guida contenute nella Delibera CIVIT n. 112/2010 erano state adottate e rese pubbliche già dall'anno 2010 e che, a prescindere da una (più o meno ampia) discrezionalità di adattamento, la presenza di tali dati costituisce il nucleo essenziale di qualsivoglia attività di misurazione e rendicontazione dell'attività gestionale *lato sensu* intesa. Peraltro, ad un esame più approfondito e completo della questione emerge che l'assenza di tali elementi costituisce un deficit complessivo di sistema, dal momento che è presente anche nel correlato Piano della performance, del quale la relazione rappresenta la rendicontazione "a consuntivo"; anche per tale motivo, dunque, la carenza di che trattasi non appare sanabile ex post in questa sede.
- c) **Comprensibilità:** la lettura della relazione non fornisce il quadro di sintesi del grado di attuazione degli obiettivi strategici e operativi a livello di Agencia o per singola struttura. Non è chiaro quale sia il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi e non è estrapolabile un giudizio sintetico di performance dell'Agencia (ciò anche in correlazione alle criticità di misurazione e valutazione sopra segnalate). Si prende atto che l'Agencia non aveva adottato nel 2012 - il regolamento di disciplina della performance e della premialità, quale normativa secondaria di attuazione della l.r. 3/2012; a motivo di ciò, non si è pienamente esplicitato, con i previsti atti di natura regolamentare, il potere in capo all'Agencia per come sancito dall'art. 7 del d.lgs. 150/2009.

Il Piano della performance, dunque, ha svolto il ruolo di descrizione, implicita, del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, integrando in unico documento sia il Sistema di misurazione della performance che il Piano della performance. Quanto sopra, anche ove necessitato, non è in linea con le indicazioni ANAC, in ordine alla necessità che i due documenti siano non solo concettualmente ma anche formalmente separati, anche perché mentre il sistema di misurazione, per sua natura, viene adottato all'origine *uno actu* e viene modificato solo in caso di necessità, il Piano della performance è, per sua natura, un documento triennale scorrevole, che deve essere predisposto ed approvato con cadenza annuale.




Nel piano non sono stati definiti i livelli di premialità applicabili in sede di erogazione delle retribuzioni di risultato e degli ulteriori istituti premiali (in linea con l'art. 5, comma 11- quinquies, del d.l. 95/2012 che, come è noto, ha delineato una disciplina transitoria in attesa dello sblocco dei rinnovi contrattuali).

Per converso, si segnala positivamente che le schede di valutazione individuali, allegate al Piano e alla Relazione, suppliscono alla mancanza di un sistema che descriva i fattori valutativi in linea con la previsione dell'art. 9 del d.lgs. 150/2009, che costituisce una norma di principio.

4.3 Suggerimenti per il futuro

Di seguito vengono sintetizzati i suggerimenti che l'OIV ritiene utile seguire nella predisposizione della Relazioni sulla performance successive al 2012 (ovviamente da leggere in termini coordinati con la predisposizione e rappresentazione del correlativo Piano della performance, di cui la relazione rappresenta lo specularo consultivo).


Rilievo	Suggerimenti per il futuro
L'amministrazione non ha seguito lo schema suggerito dalla CIVIT. Non è possibile asseverare la corrispondenza della struttura della Relazione utilizzata da ARCEA con l'articolazione del Piano della Performance 2012-2014, che dovrebbe quantomeno essere riferibile alla misurazione degli obiettivi; a tal proposito si evidenzia una carenza radicale e non sanabile in entrambi i documenti. L'assenza dell'indice rende non agevole la consultazione del documento che risulta incluso nel decreto di approvazione in formato non aperto, per quest'ultima ragione le ricerche testuali risultano impossibili.	<ul style="list-style-type: none"> Sarebbe opportuno che l'amministrazione delinea a monte la struttura tipica della sua relazione. In particolare, l'amministrazione, nel caso decida di utilizzare una struttura di relazione diversa, deve spiegare le ragioni e deve, in ogni caso, garantire la corrispondenza con il Piano della performance con riferimento ai target ivi previsti, segnalando le criticità e le azioni di miglioramento attivabili. Pur non costituendo - quello previsto dalla delibera CIVIT/ANAC 5/2012 - lo schema obbligatorio per le regioni e gli enti strumentali, esso costituisce certamente un adeguato parametro di riferimento. Per questa ragione si suggerisce di garantire la presenza dei contenuti richiesti dalla carta delibera, pur tenendo conto del contesto organizzativo e programmatico dell'Agenzia, al fine di pervenire con efficacia al risultato prefissato dalla normativa vigente. Si suggerisce di far precedere l'indice del documento da una pagina di presentazione a firma del Commissario. Nel futuro le relazioni approvate e validate devono essere pubblicate in formato aperto per consentire a chiunque ne abbia interesse, una agevole consultazione.



Rilievo
 Albero della performance. Viene fornito un quadro di sintesi dell'albero della performance dell'ente così come riportato nel Piano della performance 2012/2014. In tale sede:
 - l'albero della performance non è stato integrato con l'indicazione dei risultati raggiunti per ciascun obiettivo;
 - non è stato evidenziato il grado di conseguimento dell'obiettivo con il riferimento al target programmato.
 L'assenza di indicazioni in ordine al grado di raggiungimento degli obiettivi rende debole l'esposizione.
 Le carenze presenti nel Piano della performance e la tardiva approvazione dello stesso (decreto n. 315 del 29/10/2012) rappresentano elementi che non hanno consentito di riportare i risultati raggiunti, con specifico riferimento ai singoli obiettivi.
 La tardiva approvazione del Piano rappresenta un vulnus, difficilmente recuperabile con altre argomentazioni, al ciclo di misurazione e valutazione della performance

Suggerimenti per il futuro
 La corretta conclusione del ciclo della performance, della quale la relazione sulla performance rappresenta il documento fondamentale, richiede l'esposizione chiara e sintetica dei risultati raggiunti in relazione ai target predefiniti.
 L'approvazione tempestiva del Piano della performance consentirebbe di predefinite gli obiettivi e di avviare correttamente il ciclo valutativo annuale. Pertanto, anche a ritenere tollerabile un ritardo nel primo ciclo per le necessità di implementazione del sistema (e, a ben vedere, quello del 2012 non lo era), è doveroso osservare che l'approvazione del Piano soltanto a fine del mese di ottobre (quando, cioè, circa 1/5 del periodo di tempo di riferimento dal ciclo erano già decorsi) vizia in radice tutto il processo, giacché si pone in termini nettamente contrari sia alla lettera che allo spirito della relativa disciplina.

Rilievo	Suggerimenti per il futuro
La relazione non riporta il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi. Non sono fornite informazioni in ordine al rispetto di standard e qualità dei servizi; ciò è giustificato dalla mancanza adozione della Carta dei servizi. I risultati (in termini di target di spesa previsti dai regolamenti comunitari di riferimento e di attività espletate), riportati nella Parte II della Relazione, non sono immediatamente correlabili agli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente. Ciò potrebbe essere causato dal fatto che, sebbene nel Piano della performance 2012/2014 sia indicato che "gli obiettivi sono declinati in indicatori necessari per misurare la performance dell'amministrazione e la performance individuale, comprese le tempistiche per il raggiungimento", non sono stati effettivamente individuati indicatori quantitativi, accompagnati dai relativi target e valori iniziali per la misurazione degli obiettivi di performance. Nelle Parti I e II non sono rinvenibili criticità relative al mancato raggiungimento di risultati programmati nel Piano. Non sono indicate le opportunità in termini di obiettivi e risultati maggiormente sfidanti e rilevanti per la collettività, né sono indicate le azioni già adottate nel nuovo Piano o, comunque, da porre in essere al fine di superare le criticità riscontrate. Mancano informazioni in ordine all'efficienza ed all'economicità	<p>È evidente l'assenza, nel Piano della performance, di indicatori associati agli obiettivi strategici e operativi, così come non risulta la mappatura rispetto alle articolazioni organizzative dell'Agenzia.</p> <p>Tali lacune si ripercuotono in modo radicale e definitivo sulla Relazione, che non restituisce indicatori di sintesi con riferimento ai singoli obiettivi e alle singole articolazioni organizzative dell'Agenzia: risulta, pertanto, irrimediabilmente compromessa la misurazione e la valutazione della performance organizzativa dell'Agenzia. La relazione deve essere in grado di restituire indicatori sintetici del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance.</p> <p>Si suggerisce di riportare le informazioni mancanti nelle successive relazioni.</p> <p>In via astratta, la situazione riscontrata potrebbe essere fisiologica, anche se l'OIV non ha elementi per affermare ciò. Non di meno, è proprio in questo contesto che l'assenza di indicatori e target, sopra segnalata, impedisce di comprendere quale sia il livello predefinito di raggiungimento previsto degli obiettivi, rispetto al quale esporre la criticità e le azioni di miglioramento attivate.</p> <p>Si suggerisce di prevedere l'utilizzo di indicatori di efficienza.</p>



Rilievo	Suggerimenti per il futuro
<p>Contesto esterno: non è agevole individuare, con riferimento a ciascun obiettivo strategico e operativo, i "fattori esterni intervenuti nel corso dell'anno e di cui non era stato possibile tenere conto nell'analisi del contesto e nella conseguente attività di programmazione riportati nel Piano, quali ad esempio l'evoluzione della domanda o gli interventi normativi intervenuti nell'anno, specificandone gli eventuali effetti finanziari per l'amministrazione".</p> <p>Obiettivi strategici. Nella Parte II della Relazione, l'ARCEA ha riportato il livello di realizzazione delle attività di propria competenza. Tali attività non sono immediatamente correlabili agli obiettivi strategici dell'Agenzia. Non sono indicate le conseguenze, in termini positivi e negativi, sulle annualità successive.</p> <p>Obiettivi operativi. Nella Parte III della Relazione, l'ARCEA ha riportato il livello di realizzazione delle attività di propria competenza. Tali attività non sono immediatamente correlabili agli obiettivi operativi dell'Agenzia. Non vi è evidenza del coinvolgimento delle strutture dell'Agenzia in obiettivi di attuazione della trasparenza. L'assenza di informazioni in ordine al rispetto di standard e qualità di servizi dipende dalla mancata adozione della Carta dei servizi (avvenuta nel 2013).</p> <p>Obiettivi individuali. Nella Parte III della Relazione è riportata la rendicontazione delle attività svolte nell'anno 2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal Commissario Straordinario; - dal Dirigente della Funzione "Autorizzazione dei pagamenti"; - dal Dirigente della Funzione "Esecuzione dei pagamenti"; - dal Dirigente della Funzione "Contabilizzazione dei pagamenti". <p>Pari opportunità e bilancio di genere. Non è presente una sezione dedicata al bilancio di genere realizzato.</p>	<p>Si suggerisce in indicare i fattori esterni intervenuti nel corso dell'anno con specifico riferimento agli obiettivi strategici e operativi. E' opportuno che l'analisi del contesto esterno abbia una propria autonomia nel corpo della Relazione, anche per rafforzare e spiegare meglio le modalità di raggiungimento degli obiettivi. Con riferimento ai singoli obiettivi, la cui riferibilità a ciascuna delle strutture dell'Agenzia non è facilmente individuabile nel Piano e nella Relazione, non sono presenti indicazioni sull'incidenza del contesto esterno sul raggiungimento/non raggiungimento degli obiettivi. Mentre è apprezzabile quanto fatto per esplicitare gli sforzi messi in campo nello svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia (anche con riferimento ad importanti effetti in termini di impatto, come, tra gli altri, i target di spesa, la certificazione quale organismo pagatore), non sono comprensibili le ragioni per le quali tali sforzi non siano stati declinati nel Piano, in indicatori e target di miglioramento. con effetti dirimpenti, precedentemente riportati, sulla Relazione sulla Performance. Anche in questo caso è apprezzabile quanto fatto per esplicitare gli sforzi gestionali messi in campo nello svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia, anche con riferimento ad importanti effetti in termini di risultato. Non sono comprensibili le ragioni per le quali tali sforzi non siano stati declinati nel Piano.</p> <p>E' apprezzabile l'inserimento nella Relazione sulla performance delle schede di rendicontazione individuale; ciò risulta in linea con la previsione dell'art. 10, comma 1, lettera b) del d.lgs. 150/2009. Tuttavia tale inserimento risente della mancata predeterminazione di indicatori e target e, dunque, soggiace alle criticità finora evidenziate per tali carenze.</p> <p>E' sempre opportuno indicare le ragioni dell'assenza di tale sezione.</p>

Rilievo	Suggerimenti per il futuro
<p>Fasi, soggetti, tempi e responsabilità. Non è stato descritto il processo seguito da ARCEA per la redazione della Relazione pertanto non si evincono le fasi, i soggetti, i tempi e le responsabilità, ed i punti di forza e di debolezza del ciclo della performance.</p>	<p>E' assolutamente necessaria la descrizione del processo e dei tempi di elaborazione della relazione, in modo che sia possibile comprendere il livello di coinvolgimento delle articolazioni organizzative dell'Agenzia.</p>

Oggetto **POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA: Documento di validazione della relazione sulla performance 2012- Agenzia Regionale Calabria Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)**

Mittente \ "Per conto di: funzionamento@pec.arcea.it\" <posta-certificata@postacert.it.net>


Destinatario <protocollo@arcea.it>

Cc <costantina.amato@arcea.it>, <claudia.cimino@arcea.it>, <domenico.costarella@arcea.it>, <giuseppe.arcidiacono@arcea.it>

Rispondi a <funzionamento@pec.arcea.it>

Data 15.12.2014 09:36

- smime.p7s (3 KB)
- daticert.xml (940 B)
- 393938 arcea.pdf (631 KB)
- documento.pdf (6,5 MB)
- postacert.eml (7,1 MB)
- daticert.xml (1 KB)
- daticert.xml (1 KB)
- smime.p7s (3 KB)



Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/12/2014 alle ore 09:36:39 (+0100) il messaggio "I: POSTA CERTIFICATA: Documento di validazione della relazione sulla performance 2012- Agenzia Regionale Calabria Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)" è stato inviato da "funzionamento@pec.arcea.it" indirizzato a:

protocollo@arcea.it
costantina.amato@arcea.it
giuseppe.arcidiacono@arcea.i
claudia.cimino@arcea.it
domenico.costarella@arcea.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: CD5888B9.0074F3AF.4D17961B.9A78AE2A.posta-certificata@postacert.it.net

da protocollare

-----Messaggio originale-----
Da: posta-certificata@pec.aruba.it

it

Data: 12-dic-2014 14.19
A: <funzionamento@pec.arcea.it>
Ogg: POSTA

CERTIFICATA: Documento di validazione della relazione sulla performance 2012- Agenzia Regionale Calabria Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)

--Questo è un
Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 12/12/2014 alle ore 14:19:28
(+0100) il messaggio con Oggetto

"Documento di validazione della relazione

sulla performance 2012-Agenzia Regionale Calabria Erogozioni in Agricoltura (ARCEA)" è stato inviato dal mittente "oliv@pec.regione.calabria.it"

indirizzato a:

funzionamento@pec.arcea.it

Il messaggio originale è incluso in

allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di

servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è:

opec275.20141212141928.10.1.18@pec.aruba.it

Si trasmette la nota prot. n° 393938 del 12.12.2014 relativa all'oggetto, con allegata la " Validazione della relazione sulla Performance 2012 "

REGIONE CALABRIA

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Giunta Regionale - Via Crispi, 19 - Catanzaro

Prof. Attilio Gorassini - Presidente

Avv. Domenico Gaglioti - Componente

Dott. Angelo Maria Savazzi - Componente